

La formazione postlaurea nelle professioni legali: situazione attuale e prospettive (*)

Remo Caponi, Università degli Studi di Firenze

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Formazione professionale postlaurea come compito anche della Università. - 3. Approdo ermeneutico della scienza giuridica e scuole di specializzazione. - 4. Due problemi fondamentali della formazione postlaurea. - 5. Modelli teorici stranieri e scuole di specializzazione italiane. - 6. Valutazione dei primi cinque anni di esperienza delle scuole di specializzazione. - 7. Tirocini. - 8. Disciplina degli esami di accesso alle professioni. - 9. Rin vigorimento del modello della formazione separata. - 10. Formazione iniziale comune e conflittualità tra le varie categorie professionali. - 11. Formazione iniziale e crisi delle fonti del diritto. - 12. Durata delle scuole di specializzazione: un anno o due anni?

(*) Testo integrale della relazione presentata al convegno *I professionisti della giustizia. La formazione degli operatori dell'amministrazione della giustizia*, tenutosi a Firenze, il 16-17 giugno 2006, per iniziativa della Facoltà di giurisprudenza, nonché dell'Osservatorio sulla formazione giuridica, coordinato dal prof. Orlando Roselli. Esso è pubblicato negli atti del convegno, *I professionisti della giustizia*, a cura di F. Palazzo e O. Roselli, Napoli, 2007, p. 85-100. Una versione ridotta, con il medesimo titolo, è pubblicata in *Foro italiano*, 2006, V, c. 369 ss. Questo saggio è altresì pubblicato negli *Studi in onore di Remo Martini*, vol. I, Milano, 2008, p. 393-408, con la seguente aggiunta: "Dedico questo scritto con affettuosa riconoscenza al prof. Remo Martini, preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena al tempo in cui io vi approdai per svolgere il mio primo incarico di insegnamento di diritto processuale civile. La sua calorosa accoglienza ha contribuito in modo decisivo a rendere il mio periodo senese una indimenticabile esperienza umana, scientifica e didattica".

1. Premessa.

Il recente varo del nuovo corso di laurea magistrale in giurisprudenza ⁽¹⁾, che segue di soli cinque anni la precedente riforma degli ordinamenti didattici universitari istitutiva del cosiddetto ⁽²⁾, l'approvazione del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, concernente tra l'altro la nuova disciplina dell'accesso in magistratura ⁽³⁾, nonché il ventilato intervento normativo sulla durata delle scuole di specializzazione per le professioni legali ⁽⁴⁾, rende opportuno affrontare di nuovo il tema della formazione nelle professioni legali ⁽⁵⁾, con particolare riferimento alle professioni di magistrato e di avvocato.

Il presente contributo è limitato alla formazione professionale iniziale (postlaurea), che costituisce solo un frammento della formazione professionale complessiva (e dei correlativi controlli, che in Italia costituiscono un problema largamente irrisolto).

Esclusa dal campo di indagine è la formazione permanente, cioè l'aggiornamento professionale dei magistrati e degli avvocati. La straordinaria importanza di quest'ultimo settore, specialmente in un'età come questa di rapidi mutamenti della realtà sociale e normativa, ne imporrebbe infatti una trattazione *ad hoc*, che si estenda a considerare anche le correlative recenti novità normative, come il d. lgs. 30 gennaio 2006 n. 26, che ha istituito la Scuola superiore della magistratura ⁽⁶⁾, affidandole, tra le altre, le funzioni di organizzare il tirocinio e la formazione degli uditori giudiziari, e di organizzare i corsi di aggiornamento professionale dei magistrati ⁽⁷⁾. Meritevole di attenta considerazione è anche la recente iniziativa del Consiglio nazionale forense in tema di formazione permanente degli avvocati, di cui al momento è difficile prevedere l'esito (cfr. la bozza di regolamento diffusa il 27 maggio del 2006).

2. Formazione professionale postlaurea come compito anche della Università

Innanzitutto, una questione preliminare: la formazione postlaurea nelle professioni legali è compito anche dell'Università?

A questo proposito merita di soffermarsi criticamente su un atteggiamento di resistenza autorevole e teoricamente fondato: quello di chi ritiene che la preparazione professionale sia essenzialmente estranea alla missione di formazione culturale affidata all'Università. In particolare, il compito della Facoltà di giurisprudenza sarebbe quello di formare un soggetto con il bagaglio culturale del giurista,

⁽¹⁾ Cfr. d. m. 22 ottobre 2004, n. 270.

⁽²⁾ Cfr. d. m. 3 novembre 1999, n. 509.

⁽³⁾ Questo provvedimento legislativo è stato emanato sulla base della l. 25 luglio 2005, n. 150, di riforma dell'ordinamento giudiziario.

⁽⁴⁾ Si ricorda che l'art. 16, 2° comma-ter d. lgs. 398/1997 (introdotto dall'art. 17 l. 48/2001) dispone la riduzione ad un anno della durata delle scuole di specializzazione per coloro che conseguono la laurea specialistica in giurisprudenza sulla base dell'ordinamento del d. m. 3 novembre 1999, n. 509. Questo comma rinvia ad un decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro della giustizia, la definizione dei criteri generali per l'adeguamento dell'ordinamento didattico della scuola alla durata annuale. Al momento in cui si scrive (luglio 2006), il governo sta pensando di intervenire sulla durata delle scuole di specializzazione, nel senso di adottare il predetto decreto, ovvero – al contrario – di mantenere la durata biennale anche per i laureati quinquennali, modificando la norma di legge.

⁽⁵⁾ Per i miei precedenti contributi su questo tema, v. *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile e Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?*, indietro.

⁽⁶⁾ Questo provvedimento legislativo è stato emanato sulla base dell'art. 1, comma 1, lettera b) della l. 25 luglio 2005, n. 150, di riforma dell'ordinamento giudiziario. In tema, v. IACOBONI, *La carriera e la formazione*, in AA. VV., *La legge di riforma dell'ordinamento giudiziario*, in *Foro it.*, 2006, V, c. 15.

⁽⁷⁾ Per una valutazione critica di questo provvedimento legislativo e per una proposta alternativa, v. CIVININI, LEO, MOROSINI, PROFITI, SABATO, *Idee per l'istituzione di una scuola della magistratura*, in *Foro it.*, 2005, V, c. 212.

da mettere a fuoco solo in un momento successivo e in una sede extrauniversitaria sulla specifica scelta professionale, attraverso scuole gestite direttamente dalle compagini professionali ⁽⁸⁾.

Indubbiamente, in un'età di rapidi cambiamenti della realtà economica e sociale, la strategia più valida per attrezzare i giovani ad affrontare il mondo del lavoro consiste nel rafforzare la funzione di formazione culturale di base del corso di laurea in giurisprudenza, puntando su materie fondamentali a notevole contenuto teorico, e quindi a notevole contenuto formativo, trascurando le componenti pratico-professionali più esposte ad una rapida obsolescenza ⁽⁹⁾. Pertanto il corso di laurea in giurisprudenza non deve imprigionarsi nella griglia delle canalizzazioni professionali, deve limitare la pletera di insegnamenti specialistici, che ha prodotto sovente un'autentica polverizzazione del sapere giuridico, e deve aspirare a fornire una salda preparazione culturale e metodologica, su cui possa assidersi in un secondo momento la specializzazione professionale.

Mi sembra che il nuovo corso di laurea magistrale in giurisprudenza tenti di realizzare, almeno in parte, questo modello ⁽¹⁰⁾, sebbene esso non perda un saldo orientamento verso le professioni legali. Il collegamento con la formazione postlaurea professionalizzante è stato anzi rafforzato dalla introduzione di alcuni nuovi insegnamenti richiesti dalle categorie professionali, come l'ordinamento giudiziario, la deontologia professionale, l'argomentazione giuridica e la logica forense, la sociologia giuridica, nonché dalla possibilità di compiere brevi periodi di tirocinio professionale ⁽¹¹⁾.

3. *Approdo ermeneutico della scienza giuridica e scuole di specializzazione*

Il compito fondamentale del corso di laurea magistrale in giurisprudenza è di provvedere alla formazione culturale del giurista, piuttosto che del professionista legale. La formazione dei futuri magistrati, avvocati e notai resta affidata essenzialmente allo studio mirato e al tirocinio professionale postlaurea.

Se questo è vero, non si può tuttavia sbarrare le porte dell'Università ad un forte insegnamento della dimensione applicativa del diritto. Si tratterebbe di una chiusura incompatibile con il superamento della classica concezione del positivismo giuridico a vantaggio di un approccio ermeneutico, secondo il quale non è possibile isolare la conoscenza teorica del significato di un testo normativo rispetto alla sua applicazione al caso concreto.

Il proclamato ruolo incisivo che ha la prassi sul divenire dell'esperienza giuridica, la natura complessa del pensiero giuridico in cui "la dimensione speculativa si innesta sempre sulla capillare vita quotidiana" ⁽¹²⁾ rende opportuno che il momento della formazione professionale iniziale possa svolgersi (non solo, ma anche) presso l'Università, in particolare presso le scuole di specializzazione per le professioni legali: una sede in cui un insegnamento impostato preferibilmente secondo il metodo casistico valorizzi la formazione teorico-pratica di quei valenti magistrati e liberi professionisti, che sono in grado di indicare agli allievi l'intero percorso che va dall'analisi del caso concreto ai principi e alle regole giuridiche, e consenta al professore universitario di confrontare le sue elaborazioni teoriche con la realtà dell'applicazione quotidiana del diritto. Una sede che attivi quella circolazione tra teoria e prassi, vitale per tutto l'insegnamento universitario del diritto ⁽¹³⁾.

⁽⁸⁾ Così, GROSSI, *C'era una volta l'Università in Italia*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 28 (1999), p. 1141 ss., p. 1143.

⁽⁹⁾ Un cenno in questa direzione in ANGELICI, *Rapporti tra università, scuole di specializzazione e scuole di notariato, di avvocatura e per magistratura*, in *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*, convegno di studi in onore del notaio V. Colapietro, Roma, 2001, p. 3 ss., p. 8.

⁽¹⁰⁾ Cfr. d.m. 22 ottobre 2004, n. 270.

⁽¹¹⁾ Cfr. d.m. 25 novembre 2005.

⁽¹²⁾ Così, GROSSI, *Il diritto tra norma e applicazione. Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, XXX (2001), p. 493 ss.

⁽¹³⁾ Per un più ampio discorso sul punto si rinvia a CAPONI, *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, indietro, p. 135 ss.

4. Due problemi fondamentali della formazione postlaurea

I problemi fondamentali della formazione professionale postlaurea sono due: l'attribuzione di un diritto effettivo di svolgere una pratica professionale formativa e il sostentamento economico del giovane laureato in giurisprudenza ⁽¹⁴⁾.

Come si possono risolvere questi problemi? Un buon esempio è offerto dall'ordinamento tedesco: nel periodo successivo alla conclusione della fase di studio universitario, in cui l'aspirante professionista legale svolge il servizio preparatorio di addestramento professionale (il cosiddetto referendariato), questi assume lo *status* di dipendente pubblico a tempo determinato, e gode di uno stipendio mensile idoneo al suo sostentamento economico.

In Italia il periodo di formazione professionale iniziale è inquadrato in un rapporto di impiego ed il tirocinante gode di uno stipendio mensile idoneo al suo sostentamento economico solo per coloro che hanno già superato il concorso in magistratura ed affrontano l'uditorato giudiziario.

Mancano invece le risorse finanziarie per configurare in generale la formazione professionale nelle professioni legali in termini di rapporto di impiego pubblico. Da ciò derivano alcune conseguenze insoddisfacenti (per impiegare un eufemismo): in primo luogo, il sostentamento economico dell'aspirante professionista legale è un problema irrisolto. Anzi: non è considerato nemmeno come un problema.

Per non parlare poi del diritto di svolgere una pratica professionale effettivamente formativa. Sono sotto gli occhi di tutti le difficili condizioni in cui sovente si trova a dover svolgere la pratica forense il tirocinante che non abbia particolari collegamenti familiari o sociali con il mondo della libera professione.

Ancora oggi le fortune professionali del giovane laureato in giurisprudenza in Italia dipendono meno dalle sue capacità ed attitudini, e più dal condizionamento dell'estrazione familiare e sociale.

Non dobbiamo mai stancarci di sottolineare questo aspetto, per cercare di porvi rimedio.

5. Modelli teorici stranieri e scuole di specializzazione italiane

Diversi sono i modelli teorici cui può ispirarsi la disciplina della formazione nelle professioni legali in un dato ordinamento. Oltre al sistema proprio degli ordinamenti di *common law*, che è "la risultante di una storia ininterrotta, di una tradizione culturale, di un assetto delle professioni legali, e di una concezione della magistratura, e della stessa giurisdizione troppo profondamente diverse per poter essere prese in considerazione" nell'ordinamento italiano ⁽¹⁵⁾, si presentano fundamentalmente due modelli: il sistema francese della formazione separata ⁽¹⁶⁾ ed il sistema tedesco della formazione comune ⁽¹⁷⁾.

Lo stato attuale della formazione postlaurea nelle professioni legali nell'ordinamento italiano è caratterizzato dal fatto che, nel solco di una tradizione saldamente ancorata al modello della formazione e selezione professionale separata tra magistrati, avvocati e notai si è inserito da poco più di un lustro l'elemento – certamente spurio rispetto a questa tradizione – delle scuole di specializzazione per le professioni legali ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁴⁾ Così CAPPELLETTI, *Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e in Germania*, Milano, 1957, p. 33 ss.

⁽¹⁵⁾ VARANO, *Verso le scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Foro it.*, 1998, V, c. 68 ss., c. 69.

⁽¹⁶⁾ Sul quale, MESTITZ, *Selezione e formazione professionale dei magistrati e degli avvocati in Francia*, Padova, 1990.

⁽¹⁷⁾ Sul quale, PEDERZOLI, *Selezione e formazione delle professioni legali in Germania*, Padova, 1992.

⁽¹⁸⁾ La relativa disciplina si ricava essenzialmente dalle seguenti fonti. Art. 17, commi 113 e 114 l. 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: c.d. legge Bassanini 2); art. 16 d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali); d. min. 21 dicembre 1999, n. 537 (istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali);

Conviene ricordare in estrema sintesi i tratti fondamentali delle scuole di specializzazione. Innanzitutto esse sono universitarie, per garantire la neutralità rispetto ai vari rami professionali ed evitare il rischio della autoreferenzialità di questi ultimi, ma il carattere universitario non è disgiunto dalla ricerca di una collaborazione e sinergia con le compagini professionali, che si esprime nella composizione del consiglio direttivo delle scuole. In secondo luogo, la formazione professionale è comune ai futuri magistrati ordinari, ai futuri avvocati e ai futuri notai ed i contenuti dell'insegnamento (che si distende provvisoriamente per due anni, in attesa del coordinamento con le due successive riforme dei corsi di laurea in giurisprudenza) sono impostati sulla distinzione tra approfondimenti teorici ed attività pratiche (esercitazioni, discussione e simulazione di casi, tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi), condotte anche presso le sedi in cui le professioni legali si esercitano (uffici giudiziari e studi professionali). In terzo luogo, l'attività didattica è svolta in condizione di parità da professori universitari, magistrati, avvocati e notai.

Nei commenti che hanno accompagnato l'introduzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, è frequente l'osservazione – in prima approssimazione indubbiamente corretta - che esse traggano alcuni elementi dal modello tedesco di formazione del giurista: in particolare l'aspetto della formazione professionale iniziale, comune ai futuri magistrati ordinari, ai futuri avvocati e ai futuri notai.

6. *Valutazione dei primi cinque anni di esperienza delle scuole di specializzazione*

La valutazione dei primi cinque anni di esperienza delle scuole di specializzazione dà esiti profondamente diversi a seconda della prospettiva che si adotti.

Rispetto al deserto popolato di iniziative mercenarie che caratterizzava in precedenza il panorama della formazione professionale postlaurea nel settore giuridico, l'avvento delle scuole di specializzazione per le professioni legali ha segnato certamente un progresso significativo.

Rispetto al modello che si intendeva in qualche modo trapiantare nell'ordinamento italiano, le scuole hanno – almeno per ora - fallito il loro obiettivo. I motivi di ciò risiedono, oltre che nel “clima opaco di stenti, perplessità, diffidenze e gelosie”⁽¹⁹⁾, che ha caratterizzato la fase di avvio delle scuole e che si è talvolta concretato in atti a loro sfavorevoli⁽²⁰⁾, nell'oggettiva difficoltà di trapiantare, in un sistema ispirato al modello della formazione separata, alcuni elementi tratti dal modello della formazione comune nelle professioni legali.

Invero, le scuole di specializzazione per le professioni legali riprendono solo qualche aspetto più appariscente del modello tedesco della formazione comune. Non si sono importati invece – in quanto difficilmente importabili - i due elementi fondamentali, i due veri e propri “motori” che consentono al modello di funzionare: *a)* l'inquadramento del tirocinante come dipendente pubblico a tempo determinato; *b)* la previsione di un unico esame finale per l'accesso a tutte le professioni legali (a partire da quella di giudice), che influenza notevolmente a ritroso i metodi e i contenuti della didattica nella fase di formazione (anche quella dei corsi universitari).

7. *Tirocini*

Il mancato inquadramento del tirocinante come dipendente pubblico a tempo determinato, oltre a pregiudicare il suo sostentamento economico e a rendere frequentemente difficile la pratica forense (profili cui si è già accennato), impedisce che il baricentro dell'attività formativa possa effettivamente spostarsi verso la formazione sul lavoro, nella quale l'allievo sia chiamato a confrontarsi con casi

art. 2 d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati).

⁽¹⁹⁾ Così, PALAZZO, *Al via le scuole di specializzazione per le professioni legali: un passo verso una più moderna formazione del giurista*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1127 ss., p. 1129.

⁽²⁰⁾ Per un breve elenco di questi atti, v. CAPONI, *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?*, indietro.

reali in corso di svolgimento e con la redazione dei relativi atti, oltre che con casi simulati di particolare valenza didattica, per diminuire il rischio che egli si confronti solo con un “pallido e parziale simulacro dell’esperienza”⁽²¹⁾.

In particolare, è difficile valorizzare adeguatamente in questo contesto il tirocinio presso gli uffici giudiziari (pur previsto tra le attività che lo specializzando deve compiere). Attualmente infatti l’allievo non può assistere *de iure* allo svolgimento delle attività processuali coperte dal segreto istruttorio o, comunque, dal regime di non pubblicità. Tale situazione non è soddisfacente, poiché diminuisce l’efficacia formativa del tirocinio presso gli uffici giudiziari, specialmente in materia civile, anche se si può recuperare la partecipazione del tirocinante alle udienze, in via di principio, attraverso il consenso delle parti.

In Italia mancano le risorse finanziarie per configurare la formazione professionale postlaurea comune nelle professioni legali in termini di rapporto di impiego pubblico, a detrimento del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi (art. 34, comma 3 Cost.), ma si deve quantomeno premere per un intervento normativo che disciplini l’attività di tirocinio, nel cui contesto l’allievo delle scuole di specializzazione sia equiparato all’uditore giudiziario, quantomeno sotto il profilo della possibilità di seguire lo svolgimento delle attività processuali coperte dal segreto istruttorio⁽²²⁾.

Va da sé che gli allievi dovrebbero svolgere un congruo periodo di tirocinio sia presso studi professionali, che presso uffici giudiziari.

Una volta che i tirocini presso studi professionali e uffici giudiziari siano valorizzati e ben organizzati, è razionale prevedere che il biennio della scuola di specializzazione sia equivalente al biennio di pratica professionale.

8. *Disciplina degli esami di accesso alle professioni*

Le scuole di specializzazione per le professioni legali, oltre a curare la formazione preliminare comune, dovrebbero preparare a superare i diversi esami di accesso alle professioni legali. Nel corso di questi primi cinque anni di esperienza, il primo obiettivo è stato frequentemente sacrificato a vantaggio del secondo, poiché non si è ravvicinato il contenuto di tali esami.

Chi insegna nelle scuole di specializzazione ha esperienza di quanto pesantemente il contenuto delle prove di esame per l’accesso alle varie professioni legali, e segnatamente le prove scritte del concorso in magistratura, condizionino gli interessi e l’attenzione degli allievi, specialmente qualora le scuole non disegnino contenuti interdisciplinari delle prove scritte da svolgere al loro interno e proponano prevalentemente una serie di dissertazioni su temi teorici di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, accedendo alle richieste di quegli allievi (normalmente la maggior parte), che già pensano alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario.

In Italia non è certamente pensabile un esame comune per l’accesso alle varie professioni legali. Tuttavia l’obiettivo della formazione postlaurea comune impone di ravvicinare la tipologia e il contenuto degli esami, aggregandoli intorno a una dimensione casistica ed interdisciplinare, che per essere tale non è costretta certo a privarsi di caratura teorica e di consapevolezza sistematica. Se non si compie questa operazione, l’aspirazione ad una formazione preliminare comune rimane delusa, a seguito di una rapida polarizzazione dell’interesse dell’allievo verso l’esame di accesso alla professione preferita.

⁽²¹⁾ Questo rischio è paventato da VERDE, *La magistratura in un sistema bipolare (ricordando Vittorio Denti a un anno dalla morte)*, in *Foro it.*, 2002, V, c. 173 ss., c. 177.

⁽²²⁾ Riceve qualche prima applicazione nella prassi anche l’art. 72 della legge sull’ordinamento giudiziario, r. d. n. 12 del 1941, così come modificato dall’art. 23 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, secondo il quale, nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero nell’udienza dibattimentale possono essere affidate agli allievi del secondo anno delle scuole di specializzazione.

In particolare è l'attuale disciplina delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario che dovrebbe essere modificata. Aprendosi ad una dimensione casistica e ad elementi di interdisciplinarietà, tali prove scritte non perderebbero nulla del proprio rigoroso impianto e della propria selettività. Il contenuto squisitamente teorico di diritto sostanziale delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario era pienamente giustificato in un'epoca in cui il candidato tipico del concorso in magistratura era la persona appena laureata che si chiudeva in casa a studiare, al massimo con l'aiuto di qualche scuola privata ove esercitarsi a scrivere temi, rafforzata nella propria vocazione dalle cadenze regolari e frequenti del concorso, da un numero di candidati meno elevato di quello di oggi, nonché dallo studio di materie certamente impegnative, ma meno vaste e meno ricche di interrelazioni di quelle attuali.

Queste vocazioni esclusive sono oggi un poco meno frequenti del passato per un complesso di fattori, tra i quali si staglia il progressivo aumento dei candidati che, specialmente nell'ultimo ventennio del secolo XX, ha assunto dimensioni tali da rendere i concorsi meno facilmente prevedibili nelle cadenze, nei tempi di svolgimento e nei risultati. Appaiono più frequenti i casi di candidati al concorso in magistratura che intendono mantenersi aperti anche altri itinerari professionali, prima di avere l'opportunità di sostenere le prove concorsuali con prospettive di successo.

Di questa evoluzione sociale tiene conto il d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, che ha inciso notevolmente sulla disciplina dell'accesso in magistratura, rendendo quello per uditore giudiziario un concorso di "secondo grado", cui possono essere ammessi coloro che – oltre alla laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni – abbiano alternativamente conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali o presso le scuole di specializzazione di cui al d.p.r. 10 marzo 1982, n. 162, il dottorato di ricerca in materie giuridiche, l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ovvero abbiano esercitato funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni (dopo il superamento del relativo concorso) o le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni ⁽²³⁾.

Si tratta di una impostazione da non valutare nel complesso in modo negativo (al di là delle riserve che si possono nutrire su singoli aspetti). Essa si presenta anche in altri ordinamenti che seguono il modello di reclutamento burocratico. In questo contesto è significativo che la riforma tedesca del 2002 della formazione del giurista, senza rinunciare all'ideale del giurista universale, ma tradizionalmente orientato al ruolo del giudice, abbia notevolmente incrementato i contenuti formativi diretti a preparare all'esercizio della professione di avvocato e richieda la presenza di esperienze di vita e di esperienze professionali (*soziale Kompetenz*), come presupposto per aspirare all'ufficio di giudice ⁽²⁴⁾.

9. Rinvigorismento del modello della formazione separata

In mancanza dell'inquadramento del tirocinante come dipendente pubblico a tempo determinato, nonché della previsione di un unico esame finale per l'accesso alle professioni legali, le scuole di specializzazione per le professioni legali non potevano promuovere un'effettiva modificazione del modello della formazione e selezione separata e nemmeno costituirne una variante, ma sono state sostanzialmente riassorbite all'interno di quest'ultimo. Illusoria si è rivelata anche la prospettiva che una formazione postlaurea comune potesse risolvere quella conflittualità fra le diverse categorie professionali, che è tipica dell'ambiente giudiziario italiano.

Sotto certi aspetti le scuole di specializzazione hanno paradossalmente rinvigorito il modello della formazione separata.

Da un lato, esse non si sono mai liberate dal "peccato originale" di essere state concepite anche come un filtro preselettivo all'ammissione al concorso in magistratura ⁽²⁵⁾. L'esonero dalla correlativa

⁽²³⁾ Cfr. art. 2 d. lgs. n. 160 del 2006.

⁽²⁴⁾ Cfr. il nuovo testo del § 9 *Deutsches Richtergesetz (DRiG)*.

⁽²⁵⁾ Un primo filtro è costituito dalla programmazione degli accessi. Il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, mediante concorso per titoli ed esame, è determinato annualmente in misura non

prova preliminare (di cui finora hanno goduto i diplomati delle scuole di specializzazione) ⁽²⁶⁾ è la molla maggiore che ha spinto finora i giovani laureati a presentarsi all'esame di ammissione alle scuole, mentre sicuramente minore è l'incentivo derivante dal fatto che il diploma di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno ⁽²⁷⁾. La maggior parte delle scuole si è indirizzata quindi verso l'obiettivo prevalente di preparare il concorso in magistratura (anche se ciò è evidentemente compatibile con la preparazione dell'esame di accesso all'avvocatura).

Dall'altro lato, l'avvento delle scuole di specializzazione universitarie ha provocato anche la fioritura delle scuole forensi promosse dal Consiglio nazionale forense ed organizzate dai vari ordini degli avvocati. Nate sulla base della considerazione che il problema della formazione professionale preliminare di coloro che aspirano a sostenere l'esame di avvocato non può essere risolto solo dalle scuole di specializzazione universitarie, a causa del numero limitato degli accessi, le scuole organizzate dagli ordini forensi rivendicano orgogliosamente gli aspetti specifici della formazione dell'avvocato rispetto a quella del magistrato.

10. *Formazione iniziale comune e conflittualità tra le varie categorie professionali*

Questo ritorno verso una sostanziale separatezza e differenziazione nella formazione professionale di magistrati ed avvocati, pur dopo l'introduzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, era difficilmente evitabile. La diversità dei problemi che riguardano l'accesso alle due categorie professionali nello ordinamento italiano sono sotto gli occhi di tutti.

Nella loro configurazione attuale, le scuole di specializzazione per le professioni legali non possono dare un contributo significativo alla soluzione di questi problemi, come non possono probabilmente sviluppare gli aspetti comuni delle professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai e contribuire a lenire la conflittualità fra le varie categorie professionali, tipica dell'ambiente italiano ⁽²⁸⁾.

In particolare, la conflittualità fra le varie categorie professionali è un problema di mentalità e può essere avviato a soluzione entro quel lungo arco temporale in cui si svolgono i processi di sviluppo e di modificazione della mentalità. Alla sua soluzione la formazione professionale iniziale può offrire solo un piccolo contributo. A tale proposito si è osservato che “una conflittualità permanente tra avvocatura e magistratura non esiste in egual misura in altri paesi europei, non esiste ad esempio né in Germania né in Inghilterra, ove appunto i due grandi rami della professione forense si sviluppano – pur con profonde differenze tra i due Paesi – in una stretta connessione reciproca sia quanto alla formazione sia quanto agli accessi” ⁽²⁹⁾.

inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente (art. 16, comma d. lgs. 398/1997) e in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario (art. 2, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 160 del 2006). In secondo luogo, per i laureati in giurisprudenza che si siano iscritti al corso di laurea a partire dall'anno accademico 1998-1999, il diploma di specializzazione era previsto come titolo esclusivo per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario: art. 124, comma 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 6 d. lgs. n. 398 del 1997. L'art. 124 cit. è stato abrogato dall'art. 54 d. lgs. n. 160 del 2006.

⁽²⁶⁾ Infatti coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998-1999, erano esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, prevista dall'art. 123-bis r. d. n. 12 del 1941 (introdotto dall'art. 2 d. lgs. n. 398 del 1997 e poi abrogato dall'art. 54 d. lgs. n. 160 del 2006).

⁽²⁷⁾ Art. 1 d. m. 11 dicembre 2001, n. 475.

⁽²⁸⁾ Sul tema dei rapporti attuali tra avvocatura e magistratura e sul ruolo che, in questo quadro, potrebbero assolvere le scuole di specializzazione per le professioni legali, v. CHIARLONI, *Avvocatura e magistratura nella giurisdizione. Per una cultura e un linguaggio comuni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 531 ss.; ID., *Avvocatura e ordinamento giudiziario*, in *Rass. forense*, 1995, p. 111 ss.

⁽²⁹⁾ PADOA SCHIOPPA, *Verso l'istituzione delle scuole forensi*, in *Studium iuris*, 1997, p. 1007.

Pur nelle loro profonde diversità, i sistemi tedesco e inglese di formazione e selezione delle professioni legali sono accomunati dall'elemento che il ruolo centrale, in forza di una lunga tradizione, è svolto da una sola figura professionale, alla quale è commisurato lo sforzo di formazione e di selezione del sistema.

In Inghilterra il primato della avvocatura è indiscusso e i magistrati vengono reclutati tra gli avvocati di maggiore esperienza e di maggiore prestigio professionale.

In Germania se si supera il secondo esame di Stato si consegue viceversa l'abilitazione all'ufficio di giudice e con ciò l'accesso a tutte le professioni legali.

11. *Formazione iniziale e crisi delle fonti del diritto*

Dalla comparazione con altri ordinamenti si ricava quindi un elemento che conferma la difficile realizzabilità dell'obiettivo formativo che era stato assegnato alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

L'ordinamento italiano si deve orientare pertanto all'obiettivo prevalente di formare giudici, abbassando la formazione degli avvocati al livello di un obiettivo collaterale e secondario?

La risposta è certamente negativa. La centralità del ruolo del giudice nel modello tedesco della formazione del giurista si salda con un fenomeno che la storia giuridica dell'Europa continentale conosce dalla fine del Settecento, ma che ha iniziato il suo tramonto: il monopolio del diritto da parte dei detentori del potere politico, e quindi dello Stato⁽³⁰⁾. Nel modello di formazione del giurista, l'attenzione rivolta alla figura del giudice, come interprete-applicatore della legge, si armonizza con la centralità della legge come fonte del diritto.

In questa sede non si può indagare come i fenomeni che stanno erodendo il monopolio dello Stato nella produzione del diritto (la crescente privatizzazione della produzione giuridica, la sempre più frequente dimensione transnazionale dei rapporti sociali ed economici, la maggiore importanza delle fonti sovranazionali della loro disciplina, ecc.)⁽³¹⁾ incidano sul ruolo e sulla posizione della dimensione giurisdizionale all'interno dei sistemi giuridici nazionali. È certo però che questi mutamenti rivalutano l'attitudine del giurista a mediare e valutare interessi contrastanti per arrivare ad una disciplina armonica, al di fuori della dimensione giurisdizionale contenziosa⁽³²⁾. Si può obiettare che il rinvigorismento dell'attitudine in senso lato politica del giurista può ben poco contro lo strapotere dell'economia, che ha peso decisivo in questa vicenda storica⁽³³⁾. Dalla prospettiva dischiusa dalla riflessione sulla formazione del giurista non si intravedono però altri strumenti.

In questo contesto è significativo che la recente riforma della formazione del giurista che è stata varata in Germania nel 2002, senza rinunciare all'ideale del giurista universale e all'articolazione in due fasi della formazione, abbia notevolmente incrementato i contenuti formativi diretti a preparare all'esercizio della professione di avvocato (tra l'altro, il periodo di tirocinio obbligatorio presso uno studio legale è stato portato a nove mesi).

In sintesi, oggi più di ieri l'attenzione rivolta alla formazione dell'avvocato (e del notaio) deve andare di pari passo con l'attenzione rivolta alla formazione iniziale e permanente del giudice.

⁽³⁰⁾ Sul monopolio del diritto da parte dello Stato, v. GROSSI, *Scienza giuridica e legislazione nell'esperienza attuale del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 175 ss.

⁽³¹⁾ Cfr. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000; GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2001, p. 81 s.

⁽³²⁾ Tullio Ascarelli osservava nel 1956: "la 'pratica' non si riduce affatto alla fenomenologia portata al giudizio dei tribunali e nel nostro mondo attuale c'è anzi una ricchissima fenomenologia pratica che non dà luogo a liti giudiziarie, e anzi sfuggono ad una considerazione forense aspetti relevantissimi della pratica", cfr. ASCARELLI, *Scienza e professione*, in *Foro it.*, 1956, IV, c. 86 ss, c. 96.

⁽³³⁾ Considerazioni sul tema in FAZZALARI, "Mondializzazione", *politica, diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 681 ss.; TARUFFO, *Note sulla dimensione transnazionale delle controversie civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 1055 ss.

12. Durata delle scuole di specializzazione: un anno o due anni?

Nel quadro appena descritto si colloca la prospettiva della riduzione ad un anno della durata delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Tale riduzione non si risolverebbe in un mero adeguamento alla durata ormai quinquennale del corso di laurea (specialistica ovvero magistrale) in giurisprudenza, nel presupposto che il periodo legale di formazione giuridica anteriore all'ammissione agli esami di accesso alle professioni non debba superare i sei anni.

In realtà, le scuole di specializzazione si trovano dinanzi ad una svolta. Devono essere meditati con grande attenzione vantaggi e svantaggi della riduzione di durata (nonché, eventualmente, le modalità di attuazione: sarebbe difficile per esempio non estendere la riduzione anche ai laureati secondo il vecchio ordinamento quadriennale, pena l'estrema difficoltà di gestire le scuole).

Poiché il periodo di un anno renderebbe ancora più difficile la formazione comune nelle professioni legali, nonché lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari e gli studi professionali, la riduzione di durata avvicinerrebbe molto le scuole a centri di addestramento al superamento degli esami di accesso alle professioni, in particolare al concorso in magistratura. Gli aspiranti a quest'ultima carriera sarebbero ulteriormente incentivati a frequentare le scuole, poiché esse rappresenterebbero il canale più rapido di accesso al concorso.

Le scuole potrebbero diventare più attraenti sul mercato della formazione professionale postlaurea, al prezzo di un drastico ridimensionamento del loro obiettivo formativo.

Viceversa, una modifica legislativa diretta esclusivamente al mantenimento del corso biennale non potrebbe rilanciare da sola le scuole di specializzazione. A tal fine occorre quantomeno un intervento sulla disciplina degli esami di accesso alle professioni legali, che consenta di impostare, su basi nuove e più solide di quelle attuali, la prospettiva della formazione comune.